



DISCIPLINARE PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DI ISTITUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

DISCIPLINARE PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DI ISTITUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.D. n. 709 del 03/11/2011;
modificato con D.D. n. 721 del 14/11/2011.*

Art. 1 (Finalità)

Il presente disciplinare regola le modalità di elezioni dei Direttori degli Istituti della Scuola Superiore Sant'Anna.

Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)

Hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio di Istituto. Sono eleggibili i docenti, ordinari e associati, in regime di impegno a tempo pieno afferenti all'Istituto.

Art. 3 (Elenchi dei votanti)

1. Gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo sono resi pubblici dal Direttore in carica mediante forme idonee a garantire la conoscibilità. Si procede in ogni caso alla loro pubblicazione sulle pagine web dell'Istituto.
2. Eventuali indebite omissioni o esclusioni possono essere segnalate al Direttore che provvederà all'inserimento o motiverà per scritto la propria diversa decisione.

Art. 4 (Seggio elettorale)

1. Con provvedimento del Responsabile amministrativo dell'Istituto è istituito il seggio elettorale, composto da tre membri, tra cui il Presidente e il Segretario, scelti fra il personale dell'Istituto.
2. Il seggio elettorale ha sede presso la Scuola o presso la sede dell'Istituto e resta aperto per l'orario indicato dal provvedimento di cui al comma 1.
3. Nel seggio saranno predisposte le cabine per le votazioni e le urne per raccogliere le schede votate.

Art. 5 (Voto telematico)

1. Per assicurare la massima partecipazione, le elezioni si svolgono anche mediante voto telematico espresso in un seggio virtuale, seguendo una procedura che consenta di mantenere separate le informazioni relative al votante dalle informazioni relative al voto. L'esercizio del diritto di voto per via telematica esclude la possibilità della votazione cartacea con riferimento alla medesima elezione.

Art. 6 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette dal Direttore con proprio decreto. Con il medesimo decreto se ne fissa la data di svolgimento non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza delle cariche da rinnovare.

Art. 7 (Schede elettorali)

1. E' compito del Responsabile amministrativo dell'Istituto predisporre le schede per l'elezione.
2. Prima delle operazioni di voto, sull'esterno di ciascuna scheda, sono apposti il timbro della Scuola e la firma del Presidente o di un membro del seggio elettorale.



DISCIPLINARE PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DI ISTITUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 8 (Modalità ed operazioni di voto)

1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal Presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Piegata la scheda, il votante la riconsegna al Presidente il quale la introduce nell'urna.
2. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del nominativo prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il nominativo prescelto.
3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e i componenti il seggio procedono, nell'ordine, alle seguenti operazioni:
 - le schede rimaste inutilizzate vengono contate e racchiuse in apposito plico;
 - si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede che risultano impiegate per le votazioni;
 - si procede allo scrutinio delle schede votate.
4. Al termine dello scrutinio delle schede il seggio elettorale procede alle seguenti operazioni:
 - il numero delle schede estratte dall'urna e scrutinate deve corrispondere a quello delle schede che risultano impiegate per la votazione; in caso contrario la circostanza è messa a verbale;
 - il Presidente proclama il numero dei voti riportati dai singoli candidati, nonché il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate;
 - viene formato un plico contenente tutto il materiale utilizzato per le votazioni e trasmesso al Responsabile amministrativo dell'Istituto.
5. Esaurite le operazioni di cui al comma 4, viene redatto il verbale sottoscritto da tutti i componenti il Seggio elettorale nel quale sono indicati:
 - i nomi dei componenti il seggio elettorale, il luogo nel quale il seggio ha avuto sede, la data e l'ora di apertura e chiusura delle votazioni e delle successive operazioni;
 - il numero degli elettori iscritti e di quelli che si sono presentati per il voto;
 - il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate;
 - gli incidenti eventualmente verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti il seggio o singoli elettori chiedono di far risultare a verbale.

Art. 9 (Casi di nullità del voto)

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate all'art. 8;
 - non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;
 - recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto.

Art. 10 (Quorum per la validità delle elezioni)

1. Le elezioni di cui all'art. 1 sono valide se vi ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.



DISCIPLINARE PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DI ISTITUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 11 (Proclamazione dell'eletto)

1. Fino a tre giorni prima dello svolgimento delle elezioni può essere espressa da parte di persone dotate dell'elettorato passivo la propria disponibilità all'elezione. Le disponibilità raccolte devono essere rese pubbliche per via telematica.
2. Risulta eletto colui il quale abbia ottenuto il voto di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione.
3. Ove nessuno abbia ottenuto il risultato di cui al comma 2, è indetta una nuova votazione, per la quale vale quanto previsto dal medesimo comma 2. Allo stesso modo si procede in caso di successive votazioni in cui nessuno ottenga il risultato di cui al comma 2. In occasione di ogni votazione successiva alla prima, possono essere espresse nuove disponibilità all'elezione.
4. In caso di parità di voti ottenuti, risulta eletto il candidato di genere femminile. Nei casi in cui non può essere risolutivo il ricorso al criterio del genere, risulta eletto il candidato più anziano di età.
5. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati al Responsabile Amministrativo entro il termine di cinque giorni lavorativi dal momento in cui gli atti conclusivi della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono sono resi pubblici secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1. Sono decisi, nei tre giorni successivi, dal Responsabile Amministrativo, che ne dà immediata notificazione all'interessato.

Art. 12 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni contenute nelle pertinenti fonti della Scuola.